



COMUNICATO UFFICIALE N.272
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.192/AA al N.196/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 561 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAIATA e della società POTENZA CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CAIATA, all'epoca dei fatti Presidente della società POTENZA CALCIO s.r.l. con potere di firma, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1*bis* comma 1. del C.G.S. per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione delle gare POTENZA vs MATERA del 17.11.18 e BISCEGLIE vs POTENZA del 24.11.18 entrambe valevoli per il Campionato di Serie C, Girone C, stagione sportiva in corso, gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio degli Arbitri che ebbero a dirigere quegli incontri nonché, per l'effetto e più in generale, quello proprio dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni quali propalate attraverso 4 messaggi vocali e 1 messaggio scritto tutti inviati, tramite l'applicazione di messaggistica istantanea denominata "Whatsapp", sull'utenza telefonica mobile in uso all'O.T. della CAN PRO;

POTENZA CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Salvatore CAIATA, all'epoca dei fatti, Presidente con potere di firma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore CAIATA in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POTENZA CALCIO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore CAIATA e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Walter MATTIOLI e della società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

WALTER MATTIOLI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società S.P.A.L. 2013 s.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a mezzo di un'intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sul sito web "www.tuttomercatoweb.com" ed in data 18/02/2019 sul quotidiano "Tuttosport", con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara S.P.A.L. 2013 – ACF Fiorentina disputatasi in data 17/02/2019 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Chiesa Federico, calciatore tesserato per la società ACF Fiorentina;

S.P.A.L. 2013 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Mattioli Walter;

- vista la richiesta di applicazione Walter MATTIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Sig. Walter MATTIOLI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marco MESSEROTTI e della società SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO MESSEROTTI, Presidente della società SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione con l'art.10, comma 2, del C.G.S. e con l'art. 40, comma 3bis, delle N.O.I.F. per aver tesserato il Calciatore Cavo Samuel senza il rinnovo della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle NOIF;

SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Marco MESSEROTTI (Presidente della Società);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MESSEROTTI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Marco MESSEROTTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste in essere e contestate ai propri calciatori Sig. Glomnicu Dragos Cristian e Sig. Alampi Cristian accertate a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria dalla Questura di Reggio Calabria e non sanzionate dal Giudice Sportivo presso la L.N.D.- C.R. Calabria con il C.U. n. 176 del 31/05/2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Romeo, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 267,00 (duecentosessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 316 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano MAZZEI avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO MAZZEI, allenatore di base non tesserato, nella stagione sportiva 2017/2018 e nella attuale per alcuna società, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 34, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi trasfusi negli artt. 33, 37 e 40 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) , per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, in assenza di tesseramento, svolto l'attività di allenatore sia per la società alla A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 (partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo) sia per la C.S. CESE A.S.D. (partecipante al Campionato di Seconda Categoria - Girone B- organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo) figurando in veste di allenatore anche nelle distinte di gara di entrambe le squadre;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano MAZZEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Stefano MAZZEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina